

Disabilità

Guida operativa

Condizionalità generale ex ante *“Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l’attuazione e l’applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/EC del Consiglio”*

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1375 del 30 novembre 2016

Allegato 3

Indice

1. Premessa	4
2. Definizione, quadro normativo e contesto socioeconomico	4
3. I Fondi SIE 2014-2020 per favorire l’attuazione dei diritti delle persone con disabilità	13
4. La strategia in termini di attuazione della Convenzione ONU per i disabili nella programmazione regionale dei Fondi SIE 2014-2020	14
5. Azioni per un’amministrazione pubblica non discriminante	17
Glossario	23
Sul web	25

Credits

La presente Guida è stata realizzata nell’ambito del progetto “Azioni di assistenza tecnica connesse alla chiusura del PO FESR Basilicata 2007/2013 e preparatorie della programmazione FESR 2014-2020” finanziato dal PO FESR Basilicata 2007/2013.

1. Premessa

L'Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR della Basilicata, con la collaborazione di Formez PA, ha realizzato la presente Guida operativa per il completo soddisfacimento del criterio n. 2 della condizionalità *ex ante* generale G3 "Disabilità".

Come specificato nell'Allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la condizionalità attiene al rafforzamento della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel campo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE).

La Guida è finalizzata a supportare le strutture regionali, in particolare quelle coinvolte nell'attuazione dei Programmi 2014/2020 finanziati dai Fondi FESR, FSE e FEASR, nell'individuazione delle modalità attraverso le quali il principio trasversale tutelato dalla condizionalità *ex ante* possa essere incardinato nella formulazione di bandi e avvisi pubblici.

La Guida è pertanto caratterizzata da un approccio fortemente operativo che, a partire dalla definizione della cornice di contesto che evidenzia il quadro normativo e regolatorio comunitario e nazionale, fornisce indicazioni di carattere pratico, facendo riferimento a possibili modelli di governance di settore e ad esperienze attuate da altre amministrazioni.

Trattandosi di un documento di lavoro finalizzato a rappresentare le questioni di maggior rilievo collegate al tema e al superamento di possibili ed eventuali discriminazioni, si è ritenuto opportuno procedere attraverso un lavoro di ricerca e ricognizione anche di quanto già prodotto sia a livello regionale, sia a livello dell'associazionismo di settore, sistematizzando il materiale disponibile nell'ottica di renderlo più agevolmente fruibile al lettore finale.

2. Definizione, quadro normativo e contesto socioeconomico

La definizione del concetto di "disabilità" e di "disabile" non presenta caratteristiche univoche e stabilite nel tempo ma si differenzia in relazione al contesto in cui viene utilizzata.

2.1. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

A livello generale, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata, dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel dicembre 2006, all'art.1 indica che "Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri".

La Convenzione ha lo scopo di "promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità" (cfr. art. 1).

Si tratta di uno strumento giuridico di carattere prescrittivo che prevede obblighi specifici in capo agli Stati Parti per combattere le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani, nei confronti di tutte le persone con disabilità.

Essa, quindi, pur non introducendo nuovi diritti si rileva fortemente innovativa in quanto non individua i disabili come una categoria a parte che deve essere tutelata attraverso diritti *ad hoc*, ma richiede che i governi attuino interventi concreti affinché i disabili possano godere in maniera effettiva degli stessi diritti di tutti i cittadini.

Data l'importanza di tale documento in ambito nazionale, il 24 febbraio 2009 il Parlamento italiano ratifica la Convenzione che diviene legge dello Stato.

Legge 3 marzo 2009, n. 18

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”.

La ratifica della Convenzione costituisce un mezzo concreto per il riconoscimento e per la lotta alla violazione dei diritti umani dei cittadini diversamente abili, un modo per dare voce a chi reclama diritti e pari opportunità e un ulteriore segnale di attenzione e sensibilità verso i diritti dei cittadini.

Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità viene istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

L'Osservatorio ha il compito di: promuovere l'attuazione della Convenzione e predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali ed, infine, realizzare studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie, verso cui indirizzare azioni e interventi.

Interessante è anche l'attenzione che la Convenzione dedica all'accrescimento della consapevolezza da parte dell'intera collettività sulla situazione delle persone con disabilità; all'art. 8 si prevede, infatti, che gli Stati membri si impegnino ad attuare misure rivolte a: "sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità; combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti i campi; promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità".

Come già ricordato, per persone con disabilità la Convenzione intende coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

I principi generali espressi dalla Convenzione sono:

- ✓ il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- ✓ la non discriminazione;
- ✓ la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- ✓ il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- ✓ la parità di opportunità;
- ✓ l'accessibilità;
- ✓ la parità tra uomini e donne;

- ✓ il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Relativamente all'ambito cultura, l'art. 30 "Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport" recita: "Gli Stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire alle persone con disabilità:

- a) l'accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
- b) l'accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;
- c) l'accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale".

2.2. Le politiche comunitarie a favore delle persone disabili

L'esigenza di una strategia organica a tutela dei disabili è stata evidenziata dalla Commissione Europea già nel 1996 con la Comunicazione "Una nuova strategia della Comunità Europea nei confronti dei disabili" COM(96) 406 def. Con tale atto la Commissione evidenzia agli Stati membri la necessità di attivare un maggiore impegno volto "a identificare e rimuovere i vari ostacoli che si frappongono alla parità di opportunità e alla piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita" per i soggetti con disabilità.

Alla Comunicazione sono allegate le "Linee direttrici per l'attuazione del principio di pari opportunità per i disabili" nelle quali sono indicati "alcuni campi di cui gli Stati membri dovrebbero attivamente tenere conto per conseguire la parità di opportunità nel campo della disabilità": 1) mettere i disabili in grado di partecipare alla vita sociale; 2) rimuovere gli ostacoli alla partecipazione; 3) rendere accessibili le varie sfere sociali; 4) educare l'opinione pubblica ad essere ricettiva riguardo alle strategie di parità di opportunità per i disabili.

Negli ultimi anni, la legislazione comunitaria in materia ha conosciuto una accelerazione senza precedenti, come si evince dalle disposizioni di seguito riportate.

- ✓ **Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 12 maggio 2000, "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili"**

La Commissione esamina le politiche che possono contribuire al miglioramento dell'accessibilità a vantaggio dei disabili. Essa auspica la cooperazione e lo scambio di buone prassi, al fine di eliminare gli ostacoli ancora esistenti. Per sensibilizzare l'opinione pubblica, la Commissione propone che l'anno 2003 sia proclamato "Anno europeo dei cittadini disabili".

La Comunicazione evidenzia tre settori in particolare in cui è necessario compiere progressi al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita e della piena integrazione dei disabili ossia mobilità e accessibilità; informazione mediante nuove tecnologie; tecnologia di assistenza, ovvero la progettazione e l'adattamento di particolari prodotti e servizi per i disabili.

- ✓ **Comunicazione della Commissione, del 30 ottobre 2003 "Pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano d'azione europeo"**

Sulla base dell'impulso dato dall'"Anno europeo delle persone con disabilità" nel 2003, la Commissione attraverso i risultati raggiunti ha istituito un piano d'azione pluriennale. L'obiettivo del piano d'azione consiste nell'integrare, entro il 2010, le questioni legate alla disabilità nelle pertinenti politiche

comunitarie e nel realizzare azioni concrete in settori chiave, al fine di migliorare l'integrazione economica e sociale delle persone con disabilità.

La nuova strategia europea sulla disabilità punta a migliorare l'inclusione sociale, il benessere e il pieno esercizio dei diritti delle persone disabili.

✓ **Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**

L'Unione Europea (UE) ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Questa Convenzione mira a garantire che le persone con disabilità godano di **tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali**. Gli Stati che hanno aderito adottano tutte le misure necessarie per garantire il progressivo rispetto dei principi enunciati nella Convenzione. Essi si impegnano inoltre ad agire a favore **dei diritti economici, sociali e culturali** delle persone con disabilità. Inoltre, le persone con disabilità devono essere consultate durante l'elaborazione e l'attuazione della legislazione e delle politiche che le riguardano.

✓ **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 15 novembre 2010 "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere"**

La Commissione presenta una strategia volta a rafforzare la partecipazione delle persone disabili alla società e all'economia e a migliorare il pieno esercizio dei loro diritti.

La strategia si basa sull'attuazione effettiva della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, l'azione della Commissione rientra nell'ambito della strategia Europa 2020 e si fonda sulle disposizioni della Carta europea dei diritti fondamentali del Trattato di Lisbona.

Al fine di favorire l'inclusione delle persone disabili, la Commissione ha individuato otto aree d'azione congiunta tra l'UE e gli Stati membri. Le aree sono state definite in base all'analisi dei risultati del piano d'azione dell'UE a favore delle persone disabili (2003-2010) e delle consultazioni tenute con gli Stati membri.

1. Accessibilità

Le persone disabili devono avere accesso ai beni, ai servizi e ai dispositivi di assistenza. Inoltre, deve essere assicurato loro, su una base di uguaglianza con gli altri, l'accesso ai trasporti, alle strutture, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Molte persone hanno esigenze di accesso, a prescindere se dovute o meno a una disabilità (persone su sedie a rotelle, con problemi di vista o di udito o allergie). Ad esempio, le persone più anziane, meno mobili o quelle con ausili per la deambulazione hanno esigenze di accesso che possono diventare serie limitazioni quando sono in vacanza. Per queste persone viaggiare può rivelarsi un'impresa. Anche trovare informazioni sui servizi accessibili, imbarcare i bagagli in aereo, prenotare una stanza adeguata può spesso risultare difficile e costoso e richiedere parecchio tempo.

2. Partecipazione

Le persone con disabilità devono poter esercitare pienamente i loro diritti fondamentali legati alla cittadinanza dell'Unione. Questa strategia deve contribuire a:

- ✓ eliminare gli ostacoli alla mobilità delle persone disabili, in qualità di individui, consumatori, studenti, attori economici e politici;
- ✓ garantire la qualità dell'assistenza ospedaliera e dell'accoglienza in residenze specializzate, grazie al finanziamento dei Fondi Strutturali;

- ✓ garantire l'accessibilità di organizzazioni, strutture e servizi, inclusi quelli sportivi e culturali.

3. Uguaglianza

Occorre attuare una serie di politiche attive per promuovere l'uguaglianza a livello europeo e negli Stati membri. La Commissione garantirà inoltre la piena applicazione della legislazione europea in materia di lotta contro le discriminazioni fondate sulla disabilità e, in particolare, della Direttiva 2000/78/CE a favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro.

4. Occupazione

L'azione europea deve permettere un aumento del numero dei lavoratori disabili sul mercato del lavoro aperto, in particolare attraverso l'elaborazione di politiche attive dell'occupazione e il miglioramento dell'accessibilità ai luoghi di lavoro.

5. Istruzione e formazione

Gli allievi e gli studenti disabili devono disporre di un sistema d'istruzione accessibile e di programmi d'istruzione permanente. Di conseguenza, la strategia sostiene l'accessibilità dei sistemi educativi generali, le misure di accompagnamento individuale e la formazione delle figure professionali del sistema educativo.

Inoltre, occorre informare meglio i disabili in merito alle possibilità di formazione e di mobilità, soprattutto nell'ambito dell'iniziativa "Gioventù in movimento" e della strategia "Istruzione e formazione 2020".

6. Protezione sociale

I sistemi di protezione sociale possono compensare le disparità di reddito, i rischi di povertà ed esclusione sociale ai quali sono esposti i disabili. In questo contesto, è necessario valutare le prestazioni e la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale, compresi i sistemi pensionistici, i programmi di alloggio sociale e l'accesso ai servizi di base. La strategia incoraggia l'utilizzo dei Fondi Strutturali e l'adozione di misure nazionali.

7. Salute

Le persone con disabilità devono disporre di un accesso equo ai servizi e alle strutture sanitarie, compresi i centri di salute mentale. Per garantire questo principio di uguaglianza, i servizi devono avere un prezzo accessibile ed essere adeguati alle necessità specifiche delle persone. Inoltre, particolare attenzione va dedicata alla salute e alla sicurezza dei lavoratori disabili.

8. Azione esterna

L'UE si impegna a promuovere i diritti delle persone disabili a livello internazionale. Essa agisce soprattutto nell'ambito della politica di allargamento, di vicinato e di aiuti allo sviluppo, oltre che in seno a istanze internazionali come il Consiglio d'Europa e l'ONU. L'attuazione della strategia si fonda sull'**impegno comune** delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri, le cui azioni comuni puntano a:

- ✓ sensibilizzare la società sulle problematiche legate alla disabilità e promuovere i diritti dei disabili;
- ✓ sviluppare le possibilità di finanziamento europeo;
- ✓ migliorare la raccolta e il trattamento dei dati statistici;
- ✓ assicurare il monitoraggio dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite negli Stati membri e in seno alle istituzioni europee.

2.3. La disabilità in Italia

A livello nazionale¹ si possono citare due leggi che contribuiscono alla formulazione della definizione di disabilità: la legge 104 del 1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” che all'art. 3 definisce “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e la legge 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

La legge 68/99 definisce disabili ai fini lavorativi le persone con le seguenti caratteristiche:

- a) persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- c) persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, nonché persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222. (1a)”

Per comprendere meglio il fenomeno della disabilità in Italia è possibile fare riferimento al copioso materiale prodotto a livello regionale e nazionale. La Federazione Italiana per il superamento dell'handicap (FISH), ad esempio, nell'ambito del Progetto Conducio.it ha condotto una ricerca² attraverso la quale è possibile evidenziare alcuni dati ed alcune delle problematiche che maggiormente caratterizzano la disabilità nel nostro Paese.

In particolare, da tale ricerca emerge che “in Italia nel 2013 sono circa 13 milioni le persone di 15 anni e più con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi. Di queste, circa 3,1 milioni sono persone con limitazioni funzionali gravi, ossia coloro che riferiscono il massimo grado di difficoltà nelle funzioni motorie, sensoriali o nelle funzioni essenziali della vita quotidiana”.

Nella ricerca viene inoltre, evidenziato che “... tutti gli indicatori utilizzati per descrivere le condizioni di vita delle persone con disabilità evidenziano segnali, più o meno incisivi, di esclusione e di restrizione delle opportunità, se non di vere e proprie discriminazioni. Ciò è evidente nell'ambito del lavoro, della mobilità, dell'istruzione, dell'assistenza alla persona, ma desta anche forte preoccupazione l'ormai consolidata certezza che la disabilità sia uno dei primi fattori di impoverimento e di povertà sia relativa che assoluta. I fenomeni di esclusione sociale

¹ L'Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità con la legge n.18/2009.

² <http://www.conducio.it>

assumono, inoltre, connotazioni ancora più marcate quando dalla disabilità siano interessate le donne o i migranti, che vivono così situazioni di discriminazione multipla”.

Nell'affrontare il tema della disabilità e soprattutto nel tentativo di superare le problematiche collegate a tale questione, è necessario evidenziare che esistono consistenti difformità territoriali nell'accesso ai servizi e nella costruzione di garanzie verso le persone con disabilità che non riguardano solo la spesa *pro capite* che può variare a seconda dell'area geografica, ma che sono correlate anche alla diversa capacità di pianificazione ed integrazione degli interventi e dei servizi offerti e che in molti casi genera un processo di dispersione delle risorse messe a disposizione.

Come emerge dalla citata ricerca della FISH, “se il concetto di disabilità, correttamente inteso, non è da confondere con le minorazioni, le patologie, le limitazioni corporee, ma è il risultato della loro interazione con ostacoli, barriere e atteggiamenti dell'ambiente, allora contrastare la disabilità significa promuovere l'inclusione sociale, la partecipazione, instaurare politiche strutturate nel tempo e omogenee su tutto il territorio nazionale. Ciò significa naturalmente disporre di risorse per la realizzazione degli interventi, ma queste, a fronte di una programmazione condivisa e oculata, potrebbero essere molto più mirate e valutabili nella loro efficacia ed efficienza. Risorse, quindi, da considerare finalmente come investimenti e non come spese a perdere”.

Di seguito sono riportate le disposizioni che interessano il diritto allo studio degli studenti con disabilità, presenti all'interno della legge n. 107/2015³ e il D.Lgs. n. 151/2015⁴, che introduce modifiche importanti sul collocamento mirato.

LA “BUONA SCUOLA” E GLI STUDENTI CON DISABILITÀ*

Nell'ambito della legge n. 107/2015 nota come “Buona Scuola” vi sono alcune disposizioni che interessano il diritto allo studio degli studenti con disabilità. Si tratta, in particolare, dei commi 180 e 181 (lettera D) dell'art.1 che delegano il Governo a legiferare con i seguenti obiettivi: promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. Vediamo gli elementi salienti.

Innanzitutto si punta a una ridefinizione del ruolo dell'insegnante di sostegno, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria. L'intento è una maggiore e più specifica qualificazione, ma anche il riconoscimento di un ruolo che è tutt'altro che marginale. Tanto che ai prossimi concorsi pubblici potranno accedere solo i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (comma 110). Parallelamente il Governo dovrà legiferare per garantire la continuità del diritto allo studio, rendendo possibile allo studente con disabilità di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione.

Significativa è la previsione di formazione iniziale e in servizio sia dei dirigenti scolastici e del personale docente (per gli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi), che del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (per l'assistenza di base e gli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali).

La formazione diffusa parte dal principio che l'inclusione non possa essere delegata al solo insegnante di sostegno o all'assistente educativo o ad altre figure specialistiche, ma debba essere una responsabilità diffusa dell'intero corpo docente e non docente. Un altro punto prevede di legiferare affinché sia effettivamente garantita l'istruzione

³ “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

⁴ “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

domiciliare per i minori con disabilità temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola. Garanzia, oggi, molto lontana dall'essere esigibile.

Altri elementi di attenzione si trovano al comma 24, che sottolinea come l'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità debba essere assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. Infine, il comma 84 autorizza il dirigente scolastico a ridurre il numero di alunni per classe, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

* Tratto da *Condicio.it Rapporto 2016*.

IL JOBS ACT E IL COLLOCAMENTO MIRATO*

Tra i decreti attuativi del Jobs Act, ai "Lavoratori con disabilità" è indirizzato l'intero Capo I del d.lgs 151/2015, che introduce importanti modifiche in materia di collocamento mirato (legge 68/99).

Ecco alcuni dei cambiamenti più rilevanti. Il decreto rivede le modalità di assunzione obbligatoria e il sistema degli incentivi dedicando maggiore attenzione all'assunzione di persone con disabilità intellettiva, quelle che con più difficoltà riescono a trovare un impiego. Da una parte si estende la chiamata nominativa, finora limitata solo ad alcune aziende, a tutti i datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, conferendo al Ministero del lavoro il compito di effettuare un monitoraggio specifico sugli effetti di tale previsione in termini di occupazione delle persone con disabilità. Dall'altra parte si prevede un contributo per i datori di lavoro pari al 70% della retribuzione mensile per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, nel caso sia assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 12 mesi, e per tutta la durata del contratto. Inoltre, il decreto elimina la gradualità nell'obbligo di assunzione prevista dalla legge 68: il rispetto delle aliquote vige a prescindere dalle nuove assunzioni. E introduce il computo nella quota di riserva dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro nel caso abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla I alla VI categoria delle tabelle vigenti o con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Il decreto fissa poi i principi per le linee guida in materia di collocamento mirato, che dovranno essere definite con successivi provvedimenti: la promozione di una rete integrata di servizi sul territorio; l'individuazione di più efficaci modalità di valutazione (bio-psico-sociale) della disabilità e di criteri per la predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali; l'analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro, ai fini degli accomodamenti ragionevoli da adottare (a valere sui Fondi regionali); l'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; l'individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa. Infine, interessante è l'istituzione di una banca dati del collocamento mirato, per razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili, semplificare gli adempimenti, rafforzare i controlli, migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

* Tratto da *Condicio.it Rapporto 2016*.

Le persone disabili saranno 4,8 milioni nel 2020. Dopo la scuola, destinate all'invisibilità. Ha un lavoro solo il 31,4% delle persone down con più di 24 anni, appena il 10% degli autistici over 20. E in Italia la spesa pubblica (437 euro *pro capite* all'anno) è molto inferiore a quella media europea (535 euro)⁵.

⁵ Rapporto Censis 2014.

2.4. Il quadro normativo regionale di riferimento

Le norme nazionali e regionali hanno innovato radicalmente il sistema di collocamento dei diversamente abili. In particolare la normativa risponde ai criteri nuovi, che collegano l'integrazione lavorativa alle inclinazioni e potenzialità dei diversamente abili. Il principio dell'inserimento mirato considera la funzione della formazione e dell'inserimento attraverso percorsi personalizzati, che puntano sulle attitudini e potenzialità esistenti.

A partire della legge regionale n. 28 del 2001, la Regione Basilicata favorisce il diritto al lavoro delle persone disabili attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema scolastico e formativo, delle cooperative sociali (di cui all'art. 1 comma I, lett. b) della legge n. 381/91), nel rispetto delle linee programmatiche di cui all'art. 2 della L.R. n. 29/98.

La Regione, all'interno dei piani annuali per le politiche del lavoro di cui al comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 29/98, prevede, tramite appositi criteri attuativi, la destinazione di una quota del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili al finanziamento delle opere di trasformazione ed adeguamento del posto di lavoro previste dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68/99.

Normativa regionale	Testo
L.R. n. 53 del 4 novembre 1996	Promozione e sviluppo della società dell'informazione e del telelavoro.
L.R. n. 7 del 21 gennaio 1997	Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche.
L.R. n. 29 dell'8 settembre 1998	Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego
L.R. n. 6 del 2 febbraio 2000	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21-1-1997.
L. R. n. 28 del 20 luglio 2001	Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili.
L.R. n. 26 del 30 dicembre 2011	Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2012 art. 2 - Agevolazioni per disabili
L.R. n. 38 del 12 dicembre 2014	Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.
L.R. n. 5 del 27 gennaio 2015	Legge di stabilità regionale 2015 - Artt. 26 e 48

2.5. L'Osservatorio nazionale e gli Osservatori regionali sulla condizione delle persone con disabilità

La legge n. 18 del 3 marzo 2009, di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sulla disabilità, ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome, autonomie locali, da Istituti di previdenza, dall'Istituto nazionale di statistica, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, dalle associazioni nazionali e organizzazioni del terzo settore operanti nel campo della disabilità. Integrano la sua composizione esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinati dal Regolamento approvato con decreto interministeriale del 6 luglio 2010 n.167 e i membri effettivi sono stati designati con decreto ministeriale del 4 luglio 2014. L'Osservatorio ha il compito di far evolvere e migliorare l'informazione sulla disabilità nel nostro Paese e nel contempo dare un contributo al miglioramento della coerenza ed efficacia delle politiche.

In particolare ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge 3 marzo 2009 n. 18, l'Osservatorio nazionale si occupa di:

- ✓ promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani;
- ✓ predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
- ✓ promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
- ✓ predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e smi;
- ✓ promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Tutte le Regioni hanno l'obiettivo di promuovere e sostenere la rete dei servizi, degli interventi e delle opportunità per le persone con disabilità con lo scopo di garantirne il pieno diritto di cittadinanza attraverso la tutela della dignità, la creazione di condizioni di pari opportunità e di non discriminazione, lo sviluppo dell'autonomia e dell'autodeterminazione, la difesa del diritto allo studio. L'obiettivo dei nuovi impegni e delle nuove politiche regionali in materia di disabilità è quello di organizzare, attraverso il sistema integrato dei servizi sociali, un efficace progetto di vita che accompagni la persona disabile nel corso di tutta la sua esistenza attraverso la centralità dell'integrazione operativa tra servizi per la predisposizione di progetti individuali in grado di garantire alle persone disabili una piena parità di trattamento in ogni settore della vita.

3. I Fondi SIE 2014-2020 per favorire l'attuazione dei diritti delle persone con disabilità

Nel dicembre del 2013 sono stati approvati i Regolamenti che disciplinano il funzionamento dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per il periodo 2014-2020. Sia il Reg. n. 1303/2013, recante disposizioni comuni ai diversi Fondi, sia il Reg. n. 1304/2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE), **evidenziano una rinnovata attenzione, da parte dell'Unione Europea, al miglioramento dell'accessibilità e al rafforzamento dei diritti delle persone con disabilità.**

Di seguito sono riportate le parti del Regolamento 1303/2013 che esplicitano tale approccio.

Considerando 13

Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei Fondi SIE, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare l'ottica di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, **disabilità**, età o orientamento sessuale, come sancito dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), dall'articolo 10 TFUE e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con particolare attenzione per l'**accessibilità** per le **persone con disabilità**, nonché dall'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei Programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei Programmi.

Nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 agli art. 7 e 8 si prevede, in relazione a tutte le priorità di investimento, che la nuova programmazione sostenga misure mirate a:

- ✓ aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di lottare contro la femminilizzazione della povertà, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro e di lottare contro gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione e nella formazione, e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per tutti nonché di implementare una uguale suddivisione delle responsabilità di cura tra donne e uomini;
- ✓ **contrastare tutte le forme di discriminazione nonché migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescere l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione, migliorando in tal modo l'inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitando il passaggio da un'assistenza istituzionale a un'assistenza di tipo partecipativo, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple.**

La strategia così definita nei Regolamenti è stata fatta propria dall'Accordo di Partenariato stipulato tra la Commissione Europea e lo Stato italiano in merito alla gestione dei suddetti Fondi, ed è stata, poi, ulteriormente declinata nei Programmi Operativi nazionali e regionali. **I principi sopra indicati devono, quindi, essere tenuti in considerazione nella predisposizione dei bandi/avvisi pubblici e in particolare nella definizione dei criteri di valutazione.**

È fondamentale che in ogni fase di utilizzo dei Fondi siano rispettate le norme che riguardano accessibilità e disabilità e, qualora non lo siano, le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità hanno titolo a ricorrere alla Commissione Europea, anche per il tramite del Forum Europeo della Disabilità (*European Disability Forum - EDF*).

4. La strategia in termini di attuazione della Convenzione ONU per i disabili nella programmazione regionale dei Fondi SIE 2014-2020

4.1. Il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020

Il Programma Operativo FSE propone una strategia d'intervento articolata in cinque direzioni, fra loro integrate, finalizzate a promuovere un'occupazione stabile e di qualità, in risposta alle situazioni di crisi presenti nel territorio - soprattutto con riferimento alle fasce giovanili della popolazione - e a contrastare l'aumento della povertà attraverso misure di potenziamento della qualità di servizi e strumenti per l'inclusione attiva. Nel complesso il FSE in Basilicata sostiene, quindi, la strategia di sviluppo regionale (in complementarietà con il POR FESR), concentrando altresì l'azione sia sulla qualificazione del capitale umano, in modo da coniugare i processi di innovazione delle imprese con le esigenze di favorire l'occupazione qualificata, sia sull'innovazione dei sistemi del lavoro, del *welfare* e dell'istruzione.

In tale contesto il POR prevede interventi espressamente rivolti a supportare le persone con disabilità nell'ambito degli Assi 2 **“Rafforzare ed innovare l'inclusione attiva nella società”**, 3 **“Sviluppare diritti e qualità dell'apprendimento”** e 4 **“Rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa”**.

L'Asse 2 rappresenta la risposta al rilevante aumento della povertà nella Regione, attraverso un insieme coordinato di misure a carattere attivo rivolte all'inclusione attraverso il lavoro ed al sostegno ai nuclei familiari vulnerabili, nonché alla acquisizione di un adeguato livello di capacitazioni personali e di cittadinanza. Le azioni previste nell'Asse 2 specificatamente rivolte a supportare il miglioramento dell'inclusione delle persone disabili sono le seguenti:

- ✓ azioni di miglioramento delle condizioni di contesto, in particolare, attraverso iniziative necessarie all'erogazione mirata di servizi sociali per le categorie più vulnerabili (Obiettivo 9.1 - Azione 9.1.2 “Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione” e Azione 9.1.3 – “Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività”) e di qualificazione più generale dei servizi di cura (Obiettivo 9.3 “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia” - Azione 9.3.6 – “Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazioni nell'autonomia”);
- ✓ azioni per l'inclusione attiva dei soggetti più vulnerabili attraverso misure personalizzate di presa in carico multiprofessionale (Obiettivo 9.2 “Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili” – Azione 9.2.1 – “Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità”) e più in generale potenziando il sistema dell'economia sociale (Obiettivo 9.7 “Rafforzamento dell'economia sociale”) in particolare attraverso il rafforzamento delle attività delle imprese sociali di inserimento lavorativo; in tale ambito il PO, tra le azioni esemplificative, individua anche lo sviluppo di servizi zionali di assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili (Azione 9.7.4 - Rafforzamento delle attività delle imprese sociali di inserimento lavorativo).

Le azioni previste dall'Asse 3. **“Sviluppare diritti e qualità dell'apprendimento”** sono incentrate sul miglioramento qualitativo dell'offerta formativa e di istruzione, anche in stretto collegamento con la *Smart Specialisation Strategy*, per favorire l'innalzamento dei livelli di competenze e di istruzione, facilitando altresì il passaggio al mondo del lavoro. L'Asse 3 comprende, infatti, tipologie di intervento diversificate rivolte a tutta la filiera educativa/formativa ed ai relativi target di utenti. Con specifico riferimento alla tematica in esame si prevede l'attivazione di borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità (Obiettivo 10.5)

L'Asse 4. **“Rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa”** è sostanzialmente rivolto a promuovere il rafforzamento della PA, migliorandone le prestazioni a favore dei cittadini ed i livelli di efficienza e trasparenza (Obiettivo Specifico 11.1 “Aumento della trasparenza ed interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici” e Obiettivo Specifico 11.3 “Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione”). Nell'ambito dell'Obiettivo 11.3 è sostenuta, attraverso interventi di natura professionale, organizzativa e di partecipazione anche l'implementazione di azioni di capacitazione (formazione del personale, comunicazione ai cittadini, aggiornamento) a supporto del Fascicolo Sanitario Elettronico, inserito in una specifica Azione del PO FESR Basilicata; la gestione della disabilità nelle varie forme di residenzialità e il *Case Management* per pazienti fragili.

4.2. Il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020

La strategia del POR FESR 2014-2020 Basilicata - incentrata sullo sviluppo competitivo del sistema regionale puntando sulla ricerca e sull'innovazione, su un uso intelligente delle risorse e su una gestione equilibrata del patrimonio naturalistico e culturale, nonché sulla rimozione dei fattori e condizioni di contesto che ostacolano la crescita sostenibile ed inclusiva - si articola in attività per lo più di tipo strutturale rivolte maggiormente ai sistemi e che incidono in misura rilevante su settori produttivi.

Anche nell'ambito di tale PO si evidenzia un'attenzione particolare al sostegno delle persone con disabilità volta a favorire la loro piena integrazione e partecipazione attiva alla vita sociale nonché allo sviluppo socio economico del territorio.

Nell'ambito dell'Asse **3. Competitività**, che punta complessivamente al rilancio del sistema imprenditoriale regionale, supportando una pluralità di interventi rivolti al sostegno e alla crescita delle attività delle piccole e medie imprese, si evidenzia che tra i principi guida per la selezione delle operazioni relativi all'Azione 3A.3.5.1 (Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza) sono contenuti espliciti riferimenti al tema della disabilità. Infatti all'interno del novero dei soggetti che possono proporre il progetto imprenditoriale oltre ai giovani qualificati, donne, dipendenti di aziende in crisi, disoccupati, lavoratori in mobilità sono espressamente citate le persone con disabilità.

Sempre all'interno dell'Asse 3, l'Azione 3c.3.7.1 (Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici) che concede aiuti agli investimenti materiali ed immateriali al fine di sostenere la creazione e lo sviluppo di modelli imprenditoriali innovativi nel terzo settore, tra gli ambiti di intervento include i "servizi di inserimento e reinserimento lavorativo di inoccupati e disoccupati a rischio di marginalità sociale (giovani NEET, donne, disoccupati di lunga durata, lavoratori in mobilità, persone con disabilità, ecc.) anche attraverso la gestione di strutture e spazi dedicati (botteghe scuola, laboratori, reti di alternanza formazione/lavoro, ecc.)"

L'Asse "**7. Inclusione sociale**" presenta interventi direttamente mirati a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità. In particolare rileva l'Azione 9A.9.3.5 "Piani di Investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia" che prevede il consolidamento della rete di servizio residenziale/non residenziale sia per anziani che per disabili (Obiettivo 9.3 "Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali").

Da segnalare anche l'Azione 9B.9.4.1 che prevede "interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili" (Obiettivo 9.4 "Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo"). Tra i criteri di ammissibilità individuati per tale azione dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR si prevede, infatti, che gli interventi abitativi siano realizzati "all'interno di un approccio integrato (piano integrato locale) e quindi complementari a interventi in materia di occupazione, istruzione e assistenza sanitaria (i piani contengono una diagnostica delle infrastrutture, una diagnostica di carattere socio-economico dei gruppi target destinatari dell'intervento, azioni integrate (su infrastrutture e su gruppi destinatari) e fonti di finanziamento".

Infine, il Programma punta alla qualificazione degli ambienti per l'apprendimento scolastico, finanziando attraverso l'Asse "8. **Potenziamento del sistema di istruzione**" la qualificazione degli spazi anche al fine di garantire l'**accessibilità della popolazione scolastica disabile** (Azione 10.10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità"). Ad integrazione delle azioni di riqualificazione del sistema immobiliare scolastico e, laddove possibile, in chiave complementare, l'Azione 10.10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" interviene al fine di adeguare le dotazioni, gli spazi e le tecnologie a disposizione delle scuole ad una didattica moderna e rispondente sia al fabbisogno formativo individuale che al contesto territoriale.

4.3. Il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Il PSR Basilicata declina gli aspetti connessi al tema della disabilità conformandosi a quanto stabilito dall'art. 27 punto 5 dal Regolamento UE 1303/2013. Nessuna opportunità del programma è preclusa a soggetti con diversa abilità.

Nello specifico sono quattro le misure che affrontano il tema anche dal punto di vista attuativo:

- ✓ Misura M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (ex art. 19 Regolamento (UE) n. 1305/2013)
La sottomisura 6.4.2 prevede un sostegno all'attività agrituristica e alle fattorie multifunzionali ed uno specifico criterio di selezione assegna 35 punti sugli 85 totali ad "Investimenti orientati a favorire la fruibilità aziendale anche a persone con disabilità", inoltre il tema rientra nel novero delle attività sovvenzionabili: fattorie multifunzionali a carattere sociale, finalizzate a favorire l'inclusione sociale delle persone diversamente abili.

Ancora, la sottomisura 6.4.1 prevede un sostegno ad attività extra – agricole, dove fra i criteri di selezione oltre che fra le attività sovvenzionabili si annoverano quelle legate ai servizi alla persona.
- ✓ Misura M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi (ex art. 20 Regolamento (UE) n. 1305/2013)
La sottomisura 7.4 è finalizzata al sostegno dei servizi pubblici per le popolazioni rurali, ivi compresi i servizi alla persona (anche teleassistenza e telemedicina).
- ✓ Misura M16 – Cooperazione (ex art. 35 Regolamento (UE) n. 1305/2013)
Con la sottomisura 16.9, che sarà gestita in ambito Leader, si sosterranno iniziative, nei piani di azione locali, orientate alla diversificazione agricola verso attività socio-sanitaria e l'integrazione sociale.
- ✓ Misura M19 – SLTP (ex art. 34 Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed artt. Da 42 a 44 del Regolamento (UE) n. 1305/2013)
In tale approccio i partenariati potranno declinare il tema sociale secondo le linee di intervento del loro Piano d'Azione.

5. Azioni per un'amministrazione pubblica non discriminante

5.1. I PO regionali FESR e FSE

A marzo 2016 il Comitato di Sorveglianza del PO FESR ha approvato i criteri per la selezione delle operazioni del programma operativo.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché dai "Principi guida per la selezione delle operazioni" indicati nel Programma, i criteri di selezione delle operazioni sono stati sviluppati anche al fine di garantire il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, parità di genere e sviluppo sostenibile.

La selezione delle operazioni dovrà, quindi, essere attuata garantendo il rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e di pari opportunità e non discriminazione, in coerenza con quanto descritto nella Sezione 11 "Principi orizzontali" del PO.

Per quanto concerne il **principio delle pari opportunità e non discriminazione**, a norma dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sarà esplicitamente previsto che il beneficiario si impegni ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Tale principio assume una valenza ampia, mirando sia al contrasto delle discriminazioni per tutti i cittadini sia a prevenire l'esclusione sociale e ridurre le disparità, attraverso un'azione integrata ed orizzontale rivolta a diversi ambiti.

Con riferimento al tema in analisi si riportano nella tabella che segue le Azioni per le quali sono stati individuati criteri di selezione specificamente legati alla disabilità ma anche più in generale alla non discriminazione (in quanto potenzialmente fondata sull'esistenza della condizione di disabilità) e alla non autonomia:

Azione	Criteri di selezione/valutazione
<p>3.A.3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza.</p>	<p>Progetti con carattere di innovatività o creatività nell'idea imprenditoriale nei prodotti, nei processi, nelle forme di gestione e commercializzazione;</p> <p>Potenzialità dell'idea imprenditoriale nel mercato di riferimento;</p> <p>Progetto di investimento a basso tenore di carbonio e ad uso efficiente delle risorse (idriche) ove applicabile ai settori di riferimento;</p> <p>Maggiore compartecipazione finanziaria privata;</p> <p>Progetti imprenditoriali proposti da giovani qualificati, donne, dipendenti di aziende in crisi, disoccupati, lavoratori in mobilità e persone con disabilità;</p> <p>Progetti imprenditoriali veicolati da acceleratori ed incubatori di impresa.</p>
<p>3.B.3.2.1 - Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese</p>	<p>Operazioni in regime d'aiuto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostenibilità economica e finanziaria del progetto; - Solidità economica del soggetto imprenditoriale; - Valutazione del contributo all'occupazione; - Livello di sostenibilità ambientale del progetto; - Cantierabilità del progetto; - Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di

Azione	Criteri di selezione/valutazione
	<p>pari opportunità e di non discriminazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innovatività del progetto di investimento.
<p>3.B.3.3.1 – Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente. Le operazioni finanziabili consistono in misure di aiuto per imprese, nella qualificazione dell’offerta di servizi anche infrastrutturali di supporto alla competitività delle imprese esistenti e all’attrazione di nuove attività, nel rafforzamento di presidi formativi e di istruzione tecnica, nell’adeguamento delle competenze dei lavoratori ai fabbisogni emergenti anche da nuove opportunità di mercato, interventi nella creazione di nuova occupazione anche di tipo autonomo</p>	<p>Operazioni in regime d'aiuto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostenibilità economica e finanziaria del progetto; - Valutazione dell'affidabilità del soggetto imprenditoriale; - Valutazione del contributo all'occupazione; - Livello di sostenibilità ambientale del progetto; - Cantierabilità del progetto; - grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione; - Innovatività del progetto
<p>3.C.3.7.1 -Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici</p>	<p>Progetti di investimento con carattere di innovatività nei prodotti nei processi, nei servizi e nell'erogazione della prestazione;</p> <p>Coinvolgimento nella compagine sociale di giovani, donne e disoccupati o altre categorie svantaggiate.</p> <p>PREMIALITÀ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per i servizi di utilità collettiva.
<p>9B.9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili</p>	<p>coerenza con fabbisogno dei gruppi target destinatari dell'intervento;</p> <p>Integrazione con i servizi integrativi di benessere abitativo e le politiche di welfare locale;</p> <p>incremento dell’efficienza energetica e del contenimento delle emissioni di carbonio;</p> <p>integrazione con altre fonti di finanziamento finalizzate alle politiche abitative;</p> <p>integrazione con FSE e altri fondi;</p> <p>capacità di produrre empowerment e autonomia lavorativa e sociale delle comunità destinatari;</p> <p>significatività della domanda soddisfatta;</p>

Azione	Criteri di selezione/valutazione
	capacità di incidere in maniera stabile sulla condizione socio abitativa delle comunità emarginate

Anche per quanto concerne il FSE nel documento approvato dal primo Comitato di Sorveglianza “I criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020”, sono state recepite le indicazioni regolamentari che prevedono il rispetto dei principi generali tra cui pari opportunità e non discriminazione; in tale documento si indica espressamente che l’AdG del PO deve assicurare che le procedure di selezione siano non discriminatorie e trasparenti nonché che vengano rispettate le norme in materia di accessibilità alle persone con disabilità.

Inoltre, con riferimento agli Avvisi per il finanziamento di attività in regime di concessione (orientamento, formazione, work experience) vengono indicati alcuni elementi di valutazione aggiuntivi e peculiari riferiti alle priorità assegnate a ciascuna procedura di evidenza pubblica tra i quali viene citato “il contributo ai temi dello sviluppo sostenibile, delle pari opportunità e non discriminazione”.

5.2. Analisi di alcune esperienze direttamente rivolte a contrastare la discriminazione

L’invito generale che si rivolge a tutte le amministrazioni responsabili è quello di tenere vigile l’attenzione su due aspetti generali:

- ✓ il rispetto del genere, ovvero la corretta rappresentazione della presenza e del ruolo delle donne;
- ✓ il rispetto delle diversità, ovvero la corretta rappresentazione delle caratteristiche delle persone destinatarie degli interventi finanziati: persone immigrate, persone con disabilità, gruppi etnici e religiosi, giovani, anziani, persone LGBT - *Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender*.

Importante è un lessico rispettoso, che deve considerare tutte le diverse condizioni che spesso, sovrapponendosi, caratterizzano le persone e le loro vite.

“Per linguaggio non discriminatorio si intendono qui quelle forme linguistiche e quel particolare lessico che non stereotipizza, non etichetta, non denigra, non cancella o omette e che riconosce e rispetta la dignità di ogni persona, a prescindere dal proprio status personale, sociale, economico e giuridico.”⁶

Discriminare è illegale, anche quando responsabile di una disparità di trattamento è una amministrazione pubblica e il diritto antidiscriminatorio è un diritto assoluto a cui anche la pubblica amministrazione si deve attenere.

Questo presupposto, già espresso con il decreto n. 286 nel 1998, fa rientrare la discriminazione istituzionale tra gli atti discriminatori sanzionabili insieme alla discriminazione nelle relazioni sociali, nelle relazioni di lavoro e a livello istituzionale.

Eppure, nonostante la copiosa mole di pronunce giudiziarie in tema di discriminazione, ancora oggi troviamo bandi, gare e concorsi, delibere, ordinanze che continuano a reiterare formulazioni discriminatorie, senza tener conto delle

⁶ ISFOL, “Riflessioni per un linguaggio non discriminatorio. Alcune proposte per la redazione di avvisi pubblici di Fondo Sociale Europeo”, Roma 2014.

normative contro le discriminazioni e dei costi subiti dall'amministrazione pubblica, a livello nazionale, regionale e locale, per rispondere a contenziosi di discriminazione istituzionale.

I dati dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) mostrano come le discriminazioni nell'erogazione di servizi pubblici abbiano raggiunto 136 denunce nel 2014, il 10,2% dei casi seguiti durante l'anno. La maggioranza riguarda cittadini discriminati per la nazionalità o l'origine etnico-razziale, ma anche numerosi sono i casi di discriminazioni subite da disabili.

Quando una amministrazione pubblica nega o ostacola l'accesso a beni e servizi ad alcune categorie di persone rispetto ad altre, anche se giustifica la disparità di trattamento attraverso norme, procedure o prassi apparentemente neutre, sta praticando una discriminazione istituzionale.

Secondo quanto evidenziato nel già citato documento dell'ISFOL, "Alle persone con disabilità⁷ sono associate condizioni di sofferenza, di bisogno di assistenza perché domina ancora il modello medico della disabilità che considera questa come una questione individuale di salute, a cui dare risposte di tipo assistenziale e risarcitorio (portatore di handicap, invalido, inabile al lavoro); si considera la disabilità una caratteristica di un gruppo minoritario, ignorando che è una possibilità della condizione umana in quanto ogni persona, in qualsiasi momento della vita può trovarsi in condizioni di salute che, in un ambiente sfavorevole, diventano disabilità... Si contrappone la disabilità alla normalità e si creano coppie oppostive come i disabili e i normodotati o si va alla ricerca di nuovi termini animati dal bisogno di rimuovere ciò che si teme, "non vedente, non udente, non deambulante", finendo così per creare nuove distanze, sottolineando, ad esempio, da parte dei vedenti chi è altro da loro."

Nell'azione di buon governo dell'amministrazione pubblica, il progetto "*Words which exclude*", promosso dal CREA dell'Università di Verona e dalla Fondazione Michelucci, ha proposto nove raccomandazioni che possono essere di supporto per una redazione non discriminante di atti amministrativi. Le raccomandazioni fanno riferimento a modalità comunicative ed a un linguaggio non discriminante, volto ad evitare tipizzazioni, semplificazioni, pregiudizi, e accompagnato da dovizia di esempi di forme di linguaggio da evitare in atti pubblici.

- ✓ ricordare che norme e atti amministrativi sono "testi regolativi". Essi sono quindi testi molto vincolanti e perciò devono essere caratterizzati da rigidità ed esplicitezza;
- ✓ evitare l'uso di sinonimi, più o meno presunti;
- ✓ evitare di adoperare come spiegazione ciò che va a sua volta spiegato;
- ✓ evitare termini desunti dal linguaggio di senso comune, impreciso e stigmatizzante, e non filtrati dai vincoli del linguaggio giuridico;
- ✓ evitare enunciati devoluti a esprimere impressioni soggettive non falsificabili (perché non verificabili);
- ✓ evitare l'uso di giudizi che non si presentano come tali, ma come la ripresa di una descrizione;
- ✓ ricordare che ogni intento, proposta o progetto, può essere invalidato da un'espressione di senso comune;
- ✓ garantire la pertinenza e la consequenzialità di quanto si scrive;

⁷ L'espressione, di derivazione statunitense, non sovrappone le persone con la condizione di disabilità e si concentra sulle conseguenze nella vita quotidiana che le stesse vivono in ragione della presenza di barriere sociali, culturali e fisiche. Con l'approvazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (CRDP) tale definizione è stata condivisa a livello internazionale.

- ✓ progettare comporta partecipazione. Ridurre un intervento alla trattabilità implica invece l'esclusione degli interessati.

Anche la Regione Puglia nel 2011, in un'ottica di raccomandazioni per la prevenzione delle discriminazioni istituzionali nell'ambito della condizione di disabilità ha redatto una "Guida per l'applicazione del principio di pari opportunità e non discriminazione negli avvisi pubblici".

Si tratta di un documento specificamente dedicato a rafforzare le competenze dei funzionari operanti nel ciclo di programmazione, attuazione e gestione degli interventi cofinanziati dal PO FESR, con l'obiettivo di monitorare *ex ante* ed *ex post* tutti gli atti amministrativi che non rispondano al principio di pari opportunità e non discriminazione.

La Guida evidenzia come, nella predisposizione degli avvisi pubblici, occorra fare espliciti riferimenti al principio di non discriminazione. In particolare, suggerisce:

- ✓ di esplicitare in premessa l'obbligatorietà del principio di non discriminazione, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento UE in materia di Fondi SIE;
- ✓ di garantire che nell'ambito delle procedure propedeutiche alla presentazione del partenariato dei progetti, siano inclusi associazioni ed enti, portatori di interessi dei soggetti a rischio di ogni forma di discriminazione;
- ✓ di prevedere, nelle procedure di monitoraggio e controllo, modalità specifiche di verifica dell'applicazione dei principi di non discriminazione, anche attraverso punteggi specifici e/o premialità, con la possibilità di disaggregazione dei dati d'impatto per genere e relativamente all'impatto sui soggetti a rischio di discriminazione.

Glossario

Barriere architettoniche

Per barriere architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Dichiarazione dei diritti delle persone disabili dell'ONU

Con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

La Convenzione, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità internazionale in quanto, sino a quel momento, non esisteva in materia di disabilità uno strumento internazionale vincolante per gli Stati, se si escludono le regole standard ONU sulla disabilità, risalenti al 1993 e prive di forza vincolante.

Nei suoi principi ispiratori, la Convenzione non riconosce "nuovi" diritti alle persone con disabilità, intendendo piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti.

Scopo della Convenzione, che si compone di un Preambolo e di 50 articoli, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. Alla Convenzione si affianca un Protocollo opzionale, composto da 18 articoli, anch'esso sottoscritto e ratificato dall'Italia.

La Convenzione dispone anche che ogni Stato presenti un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi e sui progressi conseguiti al riguardo.

Disabilità

Condizione di coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. Tale definizione si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006. Diversi modelli di disabilità sono stati definiti nel passato. Il modello medico, a lungo predominante, si concentra sulla menomazione dell'individuo, mentre quello sociale sottolinea le difficoltà legate all'ambiente (fisico e sociale) e derivanti da pregiudizi o restrizioni nelle opportunità scolastiche e lavorative.

Handicap

Condizione di svantaggio di una persona, rispetto ai propri simili, per disagi fisici o mentali (motori, sensoriali, intellettivi o affettivi). L'handicap limita o impedisce la possibilità di una persona di svolgere una vita normale per la sua età, il sesso, il suo ambiente socio-culturale, e per questo nel tempo si sono intensificati gli interventi non solo per migliorare le condizioni di salute del portatore di handicap, ma anche per determinare cambiamenti nell'ambiente di vita individuale e collettivo. Attualmente al termine handicap si alterna la parola disabilità, che mette in evidenza il fatto che lo svantaggio non è una caratteristica della persona, ma un problema che nasce dalla relazione che si crea tra lo stato di salute di quel determinato individuo e l'ambiente in cui vive.

ICF

L'*International Classification of functioning, disability and health* (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) rappresenta una revisione della Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Disabilità e degli Handicap (ICIDH) pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1980 a scopo di ricerca.

La ICF fornisce una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute come interazione tra individuo e contesto; costituisce un linguaggio comune per la descrizione della salute e delle condizioni ad essa correlate, allo scopo di migliorare la comunicazione fra operatori sanitari, ricercatori, pianificatori, amministratori pubblici e popolazione, incluse le persone con disabilità; permette il confronto fra dati raccolti in Paesi, discipline sanitarie, servizi e momenti diversi; fornisce una modalità sistematica per codificare le informazioni nei sistemi informativi sanitari. Può inoltre essere utilizzata in tutti quei sistemi che hanno attinenza con la salute, come ad esempio quello della previdenza, del lavoro, dell'istruzione, delle assicurazioni, dell'economia, della legislazione e quelli che si occupano delle modifiche ambientali.

ONLUS

Una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) è un ente di carattere privato che, in base allo statuto o all'atto costitutivo, svolge la sua attività per finalità esclusive di solidarietà sociale e senza fini di lucro in un settore ritenuto di interesse sociale dall'ordinamento. Le ONLUS (associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative o altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica) devono operare in uno o più dei settori specificatamente indicati nel d. lgs. 460 del 4 dicembre 1997: assistenza sociale e sociosanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (esclusa l'attività abituale di raccolta e riciclaggio di rifiuti); promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Le ONLUS, che hanno l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale, sono soggette a un regime fiscale agevolato e semplificato per quanto riguarda l'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Telelavoro

S'intende un'attività lavorativa svolta in un luogo diverso della sede dell'azienda o ente cui si appartiene, ma collegato agli stessi tramite il sistema telematico. Le tecnologie favoriscono il trasferimento in tempo reale di dati, documenti, immagini dalla sede principale di lavoro al dipendente esterno (teledipendente) che pratica il telelavoro. Per coloro che hanno problemi di mobilità come i disabili motori, il telelavoro è una via occupazionale da favorire perché non sempre le aziende hanno strutture e strumentazioni idonee al disabile. Alcune regioni contribuiscono con apposite leggi all'iniziale spesa per l'acquisizione delle attrezzature e il collegamento internet e per le categorie di cui alla legge 104/92.

Sul web

In questa sezione sono raccolti, secondo l'ordine di apparizione, i principali riferimenti normativi e documenti utili richiamati nel testo.

Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", GU n. 68 del 23 marzo 1999 – Supplemento Ordinario n. 57

[Vai al documento](#)

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art. 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68", GU n. 43 del 22 febbraio 2000

[Vai al documento](#)

Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122)", GU Serie Generale n.162 del 15 luglio 2015

[Vai al documento](#)

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", GU n.221 del 23 settembre 2015 - Supplemento Ordinario n. 53

[Vai al documento](#)

Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, GUCE L 23 del 27 gennaio 2010

[Vai al documento](#)

Comunicazione della Commissione sulla parità di opportunità per i disabili "Una nuova strategia della Comunità europea nei confronti dei disabili", COM (96) 406 def.

[Vai al documento](#)

Legge 3 marzo 2009, n. 18, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", GU n. 61 del 14 marzo 2009

[Vai al documento](#)

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 12 maggio 2000, "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili", COM(2000) 284 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale

[Vai al documento](#)

Comunicazione della Commissione, del 30 ottobre 2003, "Pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano d'azione europeo", COM(2003) 650 def.

[Vai al documento](#)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", COM(2010) 636 def. del 15.11.2010

[Vai al documento](#)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, GUCE L 347 del 20 dicembre 2013

[Vai al documento](#)

Legge Regionale n. 28 del 20-07-2001, "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili", B.U. della Regione Basilicata n. 49 del 24 luglio 2001

[Vai al documento](#)

Legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali", GU Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 1991

[Vai al documento](#)

Legge Regionale n. 29 del 08-09-1998, "Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego", B.U. della Regione Basilicata n. 50 del 12 settembre 1998

[Vai al documento](#)

Legge Regionale 4 novembre 1996, n. 53, "Promozione e sviluppo della società dell'informazione e del telelavoro", B.U. Regione Basilicata n. 53 del 6 novembre 1996

[Vai al documento](#)

Legge Regionale 21 gennaio 1997, n. 7, Regione Basilicata "Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche", GU 3a Serie Speciale - Regioni n. 22 del 31-5-1997

[Vai al documento](#)

Legge Regionale n. 6 del 02-02-2000, "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 21-01-1997 n. 7. Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche", B.U. Regione Basilicata n. 7 del 7 febbraio 2000

[Vai al documento](#)

Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, "Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2012", B.U. Regione Basilicata n. 44 del 30 dicembre 2011

[Vai al documento](#)

Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 38, "Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità", B.U. Regione Basilicata n. 47 del 16 dicembre 2014

[Vai al documento](#)

Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 5, "Legge di stabilità regionale 2015", B.U. Regione Basilicata n. 3 del 31 gennaio 2015

[Vai al documento](#)

Decreto 6 luglio 2010, n. 167, "Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18"

[Vai al documento](#)

Decreto Ministeriale del 4 luglio 2014, "Composizione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"

[Vai al documento](#)

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", GU Serie Generale n. 39 del 17 febbraio 1992 - Supplemento Ordinario n. 30

[Vai al documento](#)

Legge Regionale 28 dicembre 2009, n.26, "Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali", B.U. Regione Umbria, Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. Serie Generale n. 58 del 30 dicembre 2009

[Vai al documento](#)

Legge Regionale 1° agosto 2005, n. 17, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", B.U. Regione Emilia Romagna n. 106 del 1° agosto 2005

[Vai al documento](#)

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", G.U. n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139

[Vai al documento](#)

"Words Which Exclude - Parole che escludono. Raccomandazioni. Rom e Sinti nella lingua degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi", a cura di Fondazione Giovanni Michelucci e Università di Verona/CREAa", 2014

[Vai al documento](#)

"Guida per l'applicazione del principio di pari opportunità e non discriminazione negli avvisi pubblici", Regione Puglia PO FESR 2007-2013, giugno 2011

[Vai al documento](#)

Programma Operativo FESR 2014-2020 Regione Basilicata

[Vai al documento](#)

Programma Operativo FSE 2014-2020 Regione Basilicata

[Vai al documento](#)

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Basilicata

[Vai al documento](#)